

CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO  
DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA DELLA LOMBARDIA

***Il laboratorio didattico nella formazione in servizio  
degli insegnanti di religione cattolica: dai contenuti essenziali alla didattica***

Rifugio Madonna delle Nevi – Mezzoldo (Bg) Tel. 0345/86.047  
28 – 30 giugno 2004

**PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE  
DEL NUOVO STATO GIURIDICO DEGLI IdR**

*Don Michele Cortinovia – 29 giugno 2004*

❖ **Premessa**

Si tratta solo della proposta di alcuni elementi per la riflessione comune e di suggerimenti per l'azione.

❖ **Normativa vigente sulla figura giuridica dell'IdR**

Legge 824 (applicativa del Concordato del 1929)

Legge 312/80 (prevede la progressione di carriera)

DPR 399/88 e Contratti del 1995 e 1999 (evidenziano la distinzione tra IdR stabilizzati e non stabilizzati)

Decreto Legislativo T.U. 297/94 art. 309.2 (sintetizza diverse disposizioni precedenti sull'IdR).

❖ **Nuovo stato giuridico degli IdR (in via di attuazione)**

*Legge 186 del 18 luglio 2003 "Norme sullo stato giuridico degli IdR degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado".*

❖ **Contenuti principali della legge sul nuovo stato giuridico:**

- istituzione di due distinti ruoli regionali, corrispondenti ai cicli scolastici (art. 1);
- dotazioni organiche per I,IRC, stabilite dal Dirigente scolastico regionale, nella misura del 70% del fabbisogno orario di ciascuna diocesi (art. 2);
- accesso ai ruoli tramite concorsi per titoli ed esami, con frequenza triennale (art. 3);
- i titoli richiesti sono quelli stabiliti dall'Intesa CEI/MPI – DPR 751/85 (art. 3.3);
- requisito indispensabile è il riconoscimento di idoneità dell'Ordinario (art. 3.4);
- il primo concorso è riservato agli IdR che abbiano 4 anni continuativi di servizio prestati con titolo e con almeno metà dell'orario cattedra negli ultimi dieci anni (art. 5.1);
- l'assunzione degli IdR a tempo indeterminato sul 70% del fabbisogno è disposta dal Dirigente regionale, d'intesa con l'Ordinario diocesano (art. 3.8), mentre i contratti a tempo determinato sul 30% del fabbisogno continuano ad essere stipulati dai singoli Dirigenti scolastici, d'intesa con l'Ordinario diocesano (art. 3.10);
- la mobilità professionale da un ciclo all'altro di scuola e la mobilità territoriale (da una diocesi all'altra) sono subordinate, tra l'altro, al riconoscimento di idoneità dell'Ordinario e all'intesa con il medesimo (art. 4.1.2);

- la revoca dell' idoneità dell' Ordinario comporta o la risoluzione del rapporto di lavoro oppure il passaggio al comparto del personale della scuola o più in generale all' utilizzazione nell' ambito della mobilità collettiva (art. 4.3).

#### ❖ **Alcune conseguenze dell' applicazione della legge sul nuovo stato giuridico**

- Nei prossimi tre anni (in tre scaglioni - 50%, 25%, 25%) verrà **immesso in ruolo** in ogni diocesi un numero di IdR necessario per coprire il 70% del fabbisogno orario, mentre il restante 30% continuerà ad essere assegnato con **incarichi annuali**.
- La **determinazione del 70%** del fabbisogno orario è opportuno venga stabilita considerando l' organico complessivo della scuola dell' infanzia e primaria (non quello di ognuno dei due gradi di scuola) e così pure quello della scuola secondaria, senza operare la distinzione tra scuola media e superiore.  
In questo modo dovrebbero essere consentiti maggiori margini di azione (a tutto vantaggio degli IdR) e sicuramente si evita il rischio di dover stravolgere l' attuale organigramma degli IdR.  
La scelta di determinare il 70% in modo complessivo nei due ordini di scuola è avvalorata dal fatto (e non è poco!) che i concorsi sono due, uno per ognuno dei due ordini di scuola (e non quattro per i corrispettivi gradi).
- Nell' individuazione dei "posti in ruolo", in questi anni di prima applicazione della nuova normativa, occorrerà procedere con molta moderazione e con grande flessibilità, prendendo come principio-guida quello della **continuità** con il passato.  
In questa fase di transizione è necessario definire i posti in ruolo calibrandoli "ad personam" sul singolo docente.  
L' adozione di criteri rigidi fissati a priori a tavolino, senza tener conto delle situazioni concrete delle scuole e dei singoli IdR, porterebbe inevitabilmente a conseguenze negative sia per gli IdR sia per la disciplina IRC. Sarebbero così traditi gli scopi che il nuovo stato giuridico si prefigge, oltre che gli intendimenti del legislatore e di chi negli scorsi anni l' ha tenacemente voluto.
- I riferimenti al **riconoscimento di idoneità** dell' Ordinario e la **nomina d' intesa** con il medesimo, richiamati e ribaditi a più riprese nella Legge 186, ancorano coerentemente la figura dell' IdR alla normativa pattizia neoconcordataria, che regola tutta la "gestione" dell' IdR e dell' IRC.  
L' idoneità, che nella sua origine è garanzia di autenticità, unita alla nomina d' intesa, nell' applicazione del nuovo stato giuridico degli IdR dovrebbe essere una risorsa che consente di valorizzare le doti e la preparazione professionale del singolo IdR per una più opportuna e fruttuosa collocazione, che eviti gli aspetti negativi di una mera assegnazione burocratica.  
Il rapporto dell' "IdR in ruolo" con la Chiesa, con la chiesa locale, con la singola comunità cristiana, anziché allentarsi, chiede di essere riscoperto e rivitalizzato. Per questo sono ancora di proficua lettura e "meditazione" per tutti le autorevoli affermazioni dei Vescovi italiani sul profilo professionale, sull' impegno educativo e sulla spiritualità dell' IdR (cfr. Nota pastorale della CEI "Insegnare religione cattolica oggi" del 1991, nn. 17-18-19-21-22-23-24).